

CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI: AGGIORNAMENTO**Art. 65****(Credito d'imposta per botteghe e negozi)**

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Con il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le misure previste, l'art. 65 del citato Decreto ha introdotto, per il 2020, uno specifico credito d'imposta (c.d. "Bonus negozi e botteghe") a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Il bonus in esame, finalizzato a ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza "coronavirus":

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020.

Si rammenta che il citato DPCM 11.3.2020 ha disposto la **sospensione**:

- delle **attività commerciali al dettaglio** diverse da quelle indicate nell'Allegato 1;
- delle **attività di servizi alla persona** diverse da quelle indicate nell'Allegato 2.

Il credito d'imposta in esame **spetta quindi alle imprese esercenti le attività sospese** dal citato DPCM 11.3.2020 nel periodo **12.3 - 25.3.2020** (termine prorogato fino al

3.4.2020 e poi fino al 13.4.2020, salvo ulteriori differimenti dovuti al protrarsi della situazione emergenziale).

Facendo riferimento “ai soggetti esercenti attività d’impresa” il bonus **non è riconosciuto ai lavoratori autonomi**, ancorché per talune attività ne sia stata disposta la sospensione.

Il credito d’imposta in esame va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). A tal fine va riportato lo specifico codice tributo “**6914**” e “**2020**” quale “*anno di riferimento*”, ossia l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta.

LE QUESTIONI RISOLTE

Dopo i chiarimenti del MEF, sotto forma di FAQ, anche l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti precisazioni in merito all’agevolazione in esame nell’ambito della Circolare 3.4.2020, n. 8/E, di seguito riportati.

COMPETENZA O CASSA?

L’operatività dell’agevolazione in esame ha posto la questione legata al fatto se per usufruire del credito d’imposta sia necessario l’effettivo pagamento del canone di locazione. A tal fine il citato art. 65 fa espressamente riferimento all’ammontare del canone di locazione “*relativo al mese di marzo 2020*”.

Sul punto il MEF ha evidenziato che il c.d. “Bonus negozi e botteghe” è riconosciuto quale “*parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività di dettaglio e attualmente inutilizzato*”.

Ora l’Agenzia, dopo aver confermato che l’agevolazione ha la finalità di ristorare il soggetto del costo sostenuto, chiarisce che il credito d’imposta in esame spetta a seguito dell’avvenuto pagamento del canone. Per poter beneficiare del credito d’imposta assume quindi **rilevanza il pagamento** del canone del mese di marzo.

Il credito d'imposta, pertanto, **non spetta** ai soggetti (conduttori) che non hanno pagato / non sono riusciti a pagare il canone di locazione al proprietario dell'immobile (locatore).

UNITÀ IMMOBILIARI DIVERSE DA C/1

Un'altra questione riguardava il fatto che le attività oggetto dell'agevolazione potrebbero essere esercitate in unità immobiliari diverse dalla categoria catastale C/1 (si pensi, ad esempio, ai negozi all'interno di un centro commerciale accatastati D/8, alle attività artigianali).

Sul punto l'Agenzia specifica che, stante l'espresso richiamo della norma agli immobili accatastati C/1, **risultano esclusi dal credito d'imposta in esame i contratti di locazione di immobili accatastati in altre categorie anche se aventi destinazione commerciale.**

AFFITTO D'AZIENDA / RAMO D'AZIENDA

Il MEF nell'ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet ha specificato che il c.d. "Bonus negozi e botteghe" **non spetta per gli immobili utilizzati nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda / ramo d'azienda.**

LE QUESTIONI ANCORA DA CHIARIRE

Non è stato (ancora) chiarito il criterio utilizzabile per determinare il bonus in esame in presenza di un unico contratto di locazione riferito a più unità immobiliari di diversa categoria catastale, con un canone indistinto. Si pensi al negozio locato congiuntamente a un deposito accatastato C/2. Si potrebbe proporre una ripartizione proporzionale alla rendita catastale / superficie dei diversi immobili.